

SUPERBONUS 110%: commento sulle più recenti risposte agli interpelli dell' Agenzia delle Entrate

14 dicembre 2021



SUPERBONUS 110%

Il **Superbonus** è un'agevolazione introdotta dall'art. 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che eleva al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).

AMBITO TEMPORALE

La detrazione in origine spettava per le spese sostenute **dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021** ma per effetto di successive modifiche normative (legge 30 dicembre 2020, n. 178 - legge di bilancio 2021 e, da ultimo, decreto legge 6 maggio 2021, n. 59), il Superbonus si applica alle spese sostenute entro il:

- **30 giugno 2022** dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su edifici unifamiliari o su unità immobiliari, funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, situate all'interno di edifici plurifamiliari (cfr. art. 119, commi 1 e 4 del Decreto Rilancio)

- **30 giugno 2022** dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. Solo nel caso in cui alla scadenza del predetto termine del 30 giugno 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, il Superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il **31 dicembre 2022** (cfr. art. 119, comma 8-bis del Decreto Rilancio)

- **31 dicembre 2022** dai condomìni (cfr. art. 119, comma 8-bis del Decreto Rilancio)

- **30 giugno 2023** dagli IACP comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per gli interventi di risparmio energetico. Qualora a tale data (30 giugno 2023) siano stati effettuati lavori (finalizzati al risparmio energetico o antisismici) per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il **31 dicembre 2023** (cfr. art. 119, commi 3-bis e 8-bis).

LA MISURA DELLA DETRAZIONE

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e per le spese sostenute nel 2022 in 4 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell'imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

ALTERNATIVE ALLA DETRAZIONE

Come previsto dall'articolo 121 del decreto Rilancio, il contribuente, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, può **optare** alternativamente:



per un contributo, sotto forma di **sconto** sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati



per la **cessione** di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni

REGOLE PER L'OPZIONE

Le modalità di esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica, sono state definite con i Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, prot. n. 283847, del 12 ottobre 2020, prot. n. 326047, del 22 febbraio prot. n. 51374, del 30 marzo 2021, prot. n.83933, del 20 luglio 2021, prot. n. 196548, del 12 novembre 2021, prot. n. 312528 e del 1 dicembre 2021, prot. n. 340450

CHI PUO' USUFRUIRNE

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

- condomìni
- persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento
- persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate
- Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci
- Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
- associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

INTERVENTI AGEVOLABILI

INTERVENTI TRAINANTI

Il Superbonus spetta in caso di:

- interventi di isolamento termico che interessano l'involucro dell'edificio, anche unifamiliare, o dell'unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno sita all'interno di edifici plurifamiliari
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno
- interventi antisismici (Sismabonus): la detrazione prevista dall'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto legge n. 63 del 2013, è elevata al 110%

INTERVENTI AGEVOLABILI

Per «**accesso autonomo dall'esterno**» si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva.

Un'unità immobiliare può ritenersi «**funzionalmente indipendente**» qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l'energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale.

INTERVENTI AGEVOLABILI

INTERVENTI TRAINATI

Rientrano nel Superbonus anche le spese per «ulteriori» interventi eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico:

- interventi di efficientamento energetico
- installazione di impianti solari fotovoltaici
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche

Risposta A.d.E. n. 764 dell'8 novembre 2021

FATTISPECIE

- L'istante è proprietario di un edificio per il quale ha richiesto un permesso di costruire nel mese di luglio 2019 avente ad oggetto la demolizione e ricostruzione di un fabbricato residenziale
- Alla richiesta del titolo abilitativo all'esecuzione dei lavori non ha allegato l'asseverazione della classe di rischio sismico dell'edificio precedente l'intervento e di quella conseguibile a seguito dell'intervento progettato, in quanto il Comune nel quale è ubicato l'immobile si trovava ancora in zona sismica 4
- I lavori sono iniziati nel mese di agosto 2020 e nel mese di marzo 2021, il Comune, a seguito di delibera della Giunta regionale, è passato dalla zona sismica 4 alla zona sismica 3

Risposta A.d.E. n. 764 dell'8 novembre 2021

Quesito

E' possibile accedere alle detrazioni previste dall'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 per i lavori di riduzione del rischio sismico, in corso di esecuzione, anche se non è stata ancora presentata l'asseverazione della efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58?

Risposta A.d.E. n. 764 dell'8 novembre 2021

Parere A.d.E.

- Ai sensi del comma 13, lett. b), dell'articolo 119 del decreto Rilancio l'efficacia degli interventi antisismici è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017
- Nel caso di titoli abilitativi richiesti a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 15 gennaio 2020, l'asseverazione di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale n. 58 del 2017 andava allegata alla richiesta del titolo abilitativo da presentare allo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n.380 del 2001, per i successivi adempimenti
- Un'asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle citate disposizioni, non consente l'accesso al Sismabonus (cfr., da ultimo, circolare del 25 giugno 2021, n.7/E). Analogo principio si applica anche ai fini del Superbonus stante il richiamo contenuto nel comma 4 del citato articolo 119 del decreto Rilancio all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto legge n. 63 del 2013

Risposta A.d.E. n. 764 dell'8 novembre 2021

Parere A.d.E.

- La Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del decreto ministeriale n. 58 del 2017 e delle linee guida ad esso allegate, con il parere prot. n. 7876 del 9 agosto 2021, ha precisato che nel caso in cui le Regioni dispongano il passaggio di un Comune dalla zona sismica 4 alla zona sismica 3, possono accedere alle agevolazioni fiscali, compreso il Superbonus – sia pure limitatamente alle spese sostenute a partire dalla data in cui ha effetto il passaggio in zona sismica 3 - anche i soggetti, in possesso di un titolo abilitativo, che non hanno allegato l'asseverazione alla richiesta del predetto titolo abilitativo ovvero non la hanno presentata prima dell'inizio dei lavori in quanto, a tali date, il Comune risultava in zona sismica 4
- Ciò a condizione, tuttavia, che l'adempimento sia effettuato prima della fruizione del beneficio fiscale e, pertanto, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale va riportata la detrazione, nel caso di fruizione diretta del Superbonus, ovvero, in caso di opzione per il cd. sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla predetta detrazione ai sensi dell'articolo 121 del decreto Rilancio, prima dell'esercizio di tale opzione.

Risposta A.d.E. n. 764 dell'8 novembre 2021

Parere A.d.E.

Nel caso di specie, atteso che la richiesta del permesso di costruire senza la predetta asseverazione è stata presentata a luglio 2019 e, dunque, prima della delibera della Giunta regionale che ha disposto il passaggio del Comune dove è ubicato l'immobile oggetto di interventi alla zona sismica 3, l'Istante potrà – in presenza di tutti i requisiti richiesti ai fini dell'agevolazione in commento e fermo restando il rispetto di ogni altro adempimento previsto a tal fine - accedere al Superbonus ai sensi del comma 4, dell'articolo 119, del decreto Rilancio per le spese sostenute successivamente alla data in cui ha effetto la delibera della Giunta regionale che ha inserito il Comune in zona sismica 3.

Risposta A.d.E. n. 749 del 27 ottobre 2021

Fattispecie

- La società istante è proprietaria di un fabbricato residenziale costituito da 3 abitazioni
- il precedente proprietario, in data [...] /2016, ha chiesto l'autorizzazione alla «demolizione e ricostruzione con ampliamento [...] con l'obiettivo di realizzare [...] nuove unità residenziali»
- il permesso di costruire è stato rilasciato, il [...] /2017, al precedente proprietario
- l'istante ha acquistato l'immobile in data [...] /2020 e ha volturato a suo nome il permesso di costruire in data [...] /2020;
- il 20/01/2021, terminata la demolizione, è stata presentata una SCIA «non sostanziale», con cui è stata modificata la «conformazione dell'edificio e ridotto il numero delle unità abitative a 10»;
- si prevede di terminare i lavori il 31 gennaio 2022
- non è stata depositata l'asseverazione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 28 febbraio 2017, n. 58, poiché il Comune è stato incluso tra le c.d. «zone a rischio sismico 3» dopo la Deliberazione della Giunta della Regione del Veneto n. 244 del 9 marzo 2021.

Risposta A.d.E. n. 749 del 27 ottobre 2021

Quesito

Gli acquirenti delle future unità abitative potranno:

1. beneficiare dell'agevolazione di cui all'articolo 16 comma 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63?
2. beneficiare dell'agevolazione per l'acquisto di case antisismiche di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34?

Risposta A.d.E. n. 749 del 27 ottobre 2021

Parere A.d.E.

L'articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge n. 63 del 2013 dispone che qualora gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 16 dai quali derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una o a due classi di rischio inferiore, «*siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, [ed] eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni dall'imposta (...) spettano all'acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare*» (cd."sismabonus acquisti").

Risposta A.d.E. n. 749 del 27 ottobre 2021

Parere A.d.E.

- Per effetto del richiamo, contenuto nel citato comma 1-septies dell'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, al comma 1-quater del medesimo articolo 16, che a sua volta richiama il comma 1-bis, l'agevolazione spetta per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR.
- Il comma 1-bis dell'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013 è stato modificato dall'articolo 1, comma 68, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) che ha aggiunto nel predetto comma - riferito alla condizione che il sismabonus si applica agli interventi antisismici le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 - le parole «ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio».
- Le parole aggiunte dalla legge di bilancio 2021 il legislatore ha inteso consentire l'accesso al beneficio anche con riferimento agli interventi per i quali a partire dal 1° gennaio 2017 sia stato rilasciato il titolo edilizio, indipendentemente dalla data di inizio della procedura autorizzatoria - ipotesi esclusa prima delle modifiche apportate dalla citata legge di bilancio 2021. Le modifiche sono entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2021 e, pertanto, la nuova disposizione si applica alle spese sostenute a partire da tale ultima data (Parere del 9 agosto 2021 della Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del d.m. 28 febbraio 2017, n. 58 e delle linee guide ad esso allegate).

Risposta A.d.E. n. 749 del 27 ottobre 2021

Parere A.d.E.

- E' necessario che, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58, l'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico sia asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza.
- l'articolo 3 del decreto ministeriale n. 58 del 2017 prevede che *«il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori»*
- La disposizione riguarda i titoli abilitativi richiesti a decorrere dal 16 gennaio 2020 mentre per i titoli richiesti prima di tale data si applica la disposizione in precedenza vigente ai sensi della quale l'asseverazione andava presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico.
- Un'asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle disposizioni soprarichiamate, non consente l'accesso al sismabonus.

Risposta A.d.E. n. 749 del 27 ottobre 2021

Parere A.d.E.

- La circolare 25 giugno 2021, n. 7/E ha richiamato la risoluzione n. 38/E del 3 luglio 2020, nella quale è stato precisato - in conformità al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 5 giugno 2020 - che il sismabonus acquisti spetta anche agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate prima del 1° maggio 2019 (data di entrata in vigore delle disposizioni che hanno esteso l'agevolazione anche agli immobili ubicati nei comuni ricadenti in zona sismica 2 e 3) anche se l'asseverazione in parola non è stata tempestivamente presentata, a condizione che la predetta asseverazione sia presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito dell'immobile
- il predetto principio si applica anche nel caso in cui l'adempimento non è stato effettuato in quanto, alla data di inizio delle procedure autorizzatorie o dei lavori, il Comune nel quale è ubicato l'immobile oggetto di interventi era ricompreso in zona sismica 4 e, quindi, non rientrava nell'ambito applicativo dell'agevolazione
- Anche in tale ipotesi l'asseverazione deve presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito dell'immobile ai fini dell'accesso al beneficio in questione che riguarda le spese sostenute a decorrere dalla data in cui ha effetto il provvedimento di riclassificazione delle zone di rischio sismico.

Risposta A.d.E. n. 749 del 27 ottobre 2021

Parere A.d.E.

Nel caso di specie, rilevato che l'adempimento in questione non è stato effettuato:

- dal precedente proprietario in quanto alla data della richiesta dell'autorizzazione alla demolizione e ricostruzione con ampliamento (22/09/2016) la norma non era ancora vigente
- dalla società istante che ha volturato a suo nome il permesso di costruire del titolo edilizio in quanto a tale data (26/11/2020), il comune nel quale è ubicato l'immobile rientrava in zona sismica 4 (esclusa dall'ambito applicativo dell'agevolazione) e la norma non consentiva l'accesso alle agevolazioni nel caso di interventi antisismici realizzati in base a procedure autorizzatorie iniziate prima del 1° gennaio 2017 (fattispecie agevolata solo a seguito delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2021),
gli acquirenti delle unità immobiliari possano accedere ai benefici di cui al comma 1-septies dell'articolo 16, a condizione che l'impresa istante depositi la prevista asseverazione relativa ai lavori antisismici e consegni la stessa agli acquirenti entro la data di stipula del rogito.

Risposta A.d.E. n. 749 del 27 ottobre 2021

Parere A.d.E.

Le predette modalità riguardano anche il Superbonus atteso che nell'ambito degli interventi ammessi alla predetta detrazione, il comma 4 dell'articolo 119 del decreto Rilancio espressamente richiama gli interventi di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge n. 63 del 2013.

Considerato che il comune è stato incluso tra le c.d. "zone a rischio sismico 3" con la Deliberazione della Giunta della Regione del Veneto n. 244 del 9 marzo 2021, l'agevolazione si applica, al ricorrere di tutte le altre condizioni normativamente previste, agli acquisti effettuati a decorrere dalla data in cui ha effetto tale Deliberazione.

SINTESI

Procedure autorizzatorie avviate fino al 15 gennaio 2020	Asseverazione contestuale al deposito del permesso di costruire o della Scia
Procedure autorizzatorie avviate dal 16 gennaio 2020	Asseverazione depositata prima dell'inizio dei lavori
Cambio zona sismica	Sismabonus acquisti: presentazione asseverazione rischio sismico entro la data del rogito Sismabonus ordinario: presentazione asseverazione entro termine di presentazione della dichiarazione in cui si utilizza (o prima dell'opzione per cessione /sconto in fattura)

DIRITTO D'INTERPELLO

Il "Diritto di interpello" è disciplinato dall'articolo 11 della legge 27 luglio 2000 n. 212, come novellato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 e secondo le regole procedurali previste dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 4 gennaio 2016 (come modificato dal Provvedimento n. 47688 del 1° marzo 2018).

Ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000, il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente, tra l'altro, all'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni, nonché alla corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, sempre ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza.

DIRITTO D'INTERPELLO

Requisiti

Ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo n. 156 del 2015, occorre presentare apposita istanza, la quale deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
- b) l'indicazione del tipo di istanza fra quelle di cui alle diverse lettere del comma 1 e al comma 2, dell'articolo 11, della legge n. 212 del 2000;
- c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
- d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
- e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
- g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.

DIRITTO D'INTERPELLO

Requisiti

Nei casi in cui l'istanza sia carente dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 1 del menzionato articolo 3, il successivo comma 3 dispone che l'Amministrazione invita l'interpellante alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 (trenta) giorni, e, in tal caso, i termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

Se la regolarizzazione non viene effettuata entro il predetto termine di 30 giorni, l'istanza è dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156"

DIRITTO D'INTERPELLO

Requisiti

L'istanza di interpello, redatta in forma libera ed esente da bollo, deve essere presentata alla Direzione Regionale competente in relazione al domicilio del soggetto istante mediante posta elettronica certificata (PEC) con firma digitale del legale rappresentante o dell'eventuale procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del D.P.R. 600 del 1973, ovvero senza firma digitale ma corredata da copia per immagine della stessa unitamente a copia per immagine non autenticata di un documento di identità del rappresentante legale o dell'eventuale procuratore che sottoscrive.

L'istanza, sottoscritta con firma autografa, potrà anche essere consegnata a mano o spedita a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento.

DIRITTO D'INTERPELLO

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 156 del 2015, l'istanza d'interpello deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta. Al riguardo, il successivo articolo 5, comma 1, lettera b), stabilisce che le istanze d'interpello sono inammissibili se non sono presentate preventivamente ai sensi del predetto articolo 2, comma 2.

L'istanza deve essere relativa all'applicazione di disposizioni normative, specificamente indicate, riguardanti tributi erariali gestiti dall'Agenzia delle Entrate e non può consistere in una generica richiesta di chiarimenti o in una questione di ordine fattuale.

DIRITTO D'INTERPELLO

Risposta A.d.E. n. 791 del 24 novembre 2021

«(...)Con riferimento al terzo quesito, concernente le modalità di presentazione della CILA e della richiesta del permesso di costruire, si rappresenta che, come chiarito dalla circolare n. 9/E del 1° aprile 2016 (cfr. paragrafo 1.1), esulano dall'ambito dell'istituto dell'interpello di cui all'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 tutte quelle ipotesi contraddistinte da una spiccata rilevanza di profili fattuali la cui veridicità e correttezza è compiutamente riscontrabile solo in sede di accertamento, nonché quelle fattispecie caratterizzate dalla necessità di espletare attività istituzionalmente di competenza di altre amministrazioni, enti o altri soggetti che presuppongono specifiche competenze tecniche non di carattere fiscale (cosiddetti "accertamenti di tipo tecnico")».

DIRITTO D'INTERPELLO

Risposta A.d.E. n. 706 del 14 ottobre 2021

«(...)la risposta al quesito posto dall'Istante se l'intervento di consolidamento del muro di contenimento dell'immobile, e ricostruzione dello stesso con criteri antisismici, al fine di garantire un adeguato confinamento del terreno di fondazione ed evitarne i cedimenti, possa rientrare tra quelli antisismici ammessi al Superbonus, necessita di accertamenti di tipo tecnico, che esulano dalle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di interpello. In particolare, l'eventuale riconducibilità dell'intervento descritto dall'Istante a quelli ammessi al Superbonus potrà essere valutata dal professionista incaricato di asseverare - in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 - l'efficacia dello stesso al fine della riduzione del rischio sismico come previsto dal citato articolo 119, comma 13, lettera b), del decreto Rilancio».

SUPERBONUS 110%: commento sulle più recenti risposte agli interpelli dell'Agenzia delle Entrate

Grazie per l'attenzione

14 dicembre 2021